



## IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Maurizio Massera <i>Presidente del Collegio ABF di Roma</i>	Presidente
Dott. Flavio Lapertosa <i>Presidente del Collegio ABF di Milano</i>	Membro effettivo
Dott. Marcello Marinari <i>Presidente del Collegio ABF di Napoli</i>	Membro effettivo
Prof.ssa Marilena Rispoli Farina <i>Componente del Collegio ABF di Napoli (designata dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)</i>	Membro effettivo
Prof. avv. Andrea Tina <i>Componente del Collegio ABF di Milano (designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti)</i>	Membro effettivo [Estensore]

nella seduta del 17/06/2015, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### FATTO

Il ricorrente – titolare di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato nel 2006 con una società mandataria di una banca (di seguito: ente finanziatore) – contesta che al momento dell'estinzione anticipata del prestito non gli sia stato riconosciuto “*un equo ristoro di commissioni e spese assicurative*”, come previsto dall'art. 125-sexies TUB. In particolare, con ricorso proposto nei confronti dell'intermediario resistente, il ricorrente chiede il rimborso della quota del premio assicurativo non goduto e

il ristoro delle commissioni, per un complessivo ammontare di euro 4.607,15 oltre interessi legali, nonché il rimborso di Euro 400,00 per spese legali.

L'intermediario resistente eccepisce il difetto di legittimazione passiva, in quanto l'estinzione anticipata del rapporto controverso risulta avvenuta nel febbraio 2012, quindi antecedentemente alla cessione, operata dall'ente finanziatore a favore del medesimo intermediario, del ramo di azienda comprendente i finanziamenti con cessione del quinto. In proposito, produce copia dell'atto di conferimento del ramo d'azienda, datato 25/6/2012, con relativo allegato "D". Precisa altresì che l'atto di conferimento avrebbe avuto ad oggetto soltanto le posizioni attive al 1° luglio 2012. Giusta tale premessa, segnala che il titolare effettivo del rapporto in contestazione sarebbe un'altra banca, avendo la stessa proceduto all'incorporazione dell'ente finanziatore, per cui il ricorrente dovrebbe dirigere le sue istanze nei confronti di quest'ultima.

Le deduzioni difensive dell'intermediario resistente si fondano esclusivamente sull'asserita carenza di legittimazione passiva, nel presupposto che il rapporto relativo al contratto di finanziamento contro cessione del quinto, che è alla base del ricorso, sia rimasto estraneo alla cessione del ramo di azienda, in quanto estinto in data antecedente all'atto di conferimento.

Il Collegio di Roma, con ordinanza del 15 maggio 2015, ha rimesso la soluzione della controversia al Collegio di Coordinamento, in considerazione della rilevanza della questione dibattuta e della presenza in merito di orientamenti non uniformi fra i singoli Collegi dell'Arbitro.

## DIRITTO

Come evidenziato nella ordinanza di rimessione, in relazione agli effetti determinati dalla cessione del ramo di azienda e alla applicazione e interpretazione delle previsioni dell'art. 58 TUB, nonché alla loro interazione con la disciplina di diritto comune di cui agli artt. 2556 ss. c.c. – e in particolare, per quanto qui rileva, dell'art. 2560 c.c. – si registra un orientamento dei Collegi non omogeneo.

A favore dell'accoglimento dell'eccezione, mossa dal medesimo intermediario resistente nel presente ricorso, appare orientato il Collegio di Napoli in alcune recenti decisioni. Secondo la decisione n. 1535 del 4/3/2015 del Collegio, *"Risulta infatti per tabulas che parte resistente sia effettivamente subentrata all'intermediario originario erogante nella titolarità di tutti i rapporti ancora attivi alla data del 30 giugno 2012, con decorrenza dal 1° luglio 2012. Il conferimento del ramo d'azienda relativo ai finanziamenti contro cessione*

*del quinto e delegazione di pagamento si è perfezionato con atto del 25 giugno 2012. È altresì provato documentalmente che il contratto di finanziamento in questione è stato pacificamente estinto nel mese di aprile 2010 e non rientra, quindi, tra quelli oggetto di conferimento da parte dell'originario erogante all'intermediario convenuto, il quale risulta di conseguenza privo della legittimazione passiva in relazione alle domande spiegate dal ricorrente" (v. nello stesso senso, fra le altre, la Decisione n. 5313/2014 dello stesso Collegio). La soluzione così tracciata non appare, tuttavia, del tutto soddisfacente, in quanto tende a sovrapporre la circolazione del rapporto con quella dei debiti che nel rapporto trovano la propria fonte, così escludendone a priori la eventuale circolazione. Nel caso oggetto del presente ricorso, l'avvenuta estinzione del contratto di finanziamento contro cessione del quinto precedentemente al trasferimento del ramo d'azienda, se esclude in radice il trasferimento ex art. 58 TUB del relativo rapporto, non preclude, tuttavia, che oggetto di circolazione possano essere, in ipotesi, unicamente i debiti (e i crediti) derivanti dal medesimo rapporto. Come noto, la disciplina sulla successione dei contratti delineata in termini generali dall'art. 2558 c.c. – ma considerazioni analoghe possono ripetersi anche per l'art. 58, sesto comma, TUB – trova applicazione in riferimento ai contratti a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti (Cass., 29 gennaio 1979, n. 632, in linea con la più autorevole dottrina in materia); in caso contrario residueranno, a seconda delle circostanze, posizioni attive (crediti) o passive (debiti) a carico dell'imprenditore titolare dell'azienda, la cui circolazione è regolamentata, in termini generali, dagli artt. 2559 e, rispettivamente, 2560 c.c. e, nel settore bancario dall'art. 58, quarto e quinto comma, TUB.*

Più problematica appare la soluzione adottata nella decisione del medesimo Collegio di Napoli n. 2851/2015, in cui analoga eccezione viene ritenuta infondata nel presupposto che l'intermediario resistente non abbia, di fatto, provato che il contratto su cui si verte non fosse compreso nella cessione del ramo d'azienda. Il rigetto dell'eccezione viene motivato *per relationem* attraverso il recepimento delle argomentazioni espresse dal Collegio di Roma in alcune precedenti decisioni. Si afferma, infatti, testualmente: «*Nel medesimo caso, nei confronti della odierna resistente, il Collegio di Roma con decisione n. 4342/2014 si è così espresso: "quanto alla legittimazione passiva dell'intermediario convenuto si osserva che (...) fra quest'ultimo e la società finanziaria cui faceva capo il contratto di finanziamento sia intervenuta una cessione, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dei rapporti giuridici instaurati con il ricorrente. Ciò posto, va considerato, come correttamente statuito dal Trib. Milano, VI sez. civile, ord. 18 febbraio 2009, che la ratio dell'art. 58 T.U.B. va*

*individuata nell'esigenza di agevolare i fenomeni di concentrazione e/o riorganizzazione bancaria in regime di continuità dei rapporti e dell'attività, al contempo garantendo la certezza e la chiarezza sulla titolarità dei rapporti giuridici trasferiti. In questo contesto, 'la protezione dei terzi è affidata al carattere onnicomprensivo della cessione che, anche nell'interesse dell'affidabilità del sistema bancario, non può lasciare dubbi sulla titolarità in capo alla cessionaria di tutte le situazioni giuridiche' inerenti ai rapporti ceduti. In particolare, se per i primi tre mesi, decorrenti dagli adempimenti pubblicitari previsti nel comma 2 dell'art. 58 cit., i creditori ceduti possono esigere l'adempimento tanto dal cedente quanto dal cessionario, decorsi tre mesi il cessionario risponde in via esclusiva (art. 58 cit., comma 5) (v. in tal senso, decisione di questo Collegio n. 3075 del 24 settembre 2012). Ciò premesso, questo Collegio (...) respinge l'eccezione di legittimazione passiva adombrata dalla finanziaria resistente nelle proprie controdeduzioni».* Dalla motivazione recepita integralmente dal Collegio di Napoli nella richiamata decisione emerge l'orientamento espresso dal Collegio di Roma con riguardo alla cessione del ramo di azienda. In particolare, nella decisione n. 3075/2012 viene precisato: *“Del resto, anche l'Arbitro Bancario Finanziario si è espresso nel senso di non potersi ammettere che le vicende di riorganizzazione, concentrazione, ristrutturazione, che interessino imprese bancarie, si risolvano in un aggravio della posizione del cliente, al quale deve offrirsi, per tutta la durata e cioè in ogni momento del rapporto, chiarezza e certezza in ordine all'identità dell'intermediario suo interlocutore, senza che possa essergli richiesto di individuare volta per volta, in relazione a ciascun determinato periodo di svolgimento del rapporto contrattuale, l'intermediario competente a ricevere le proprie istanze o le proprie doglianze”.* Va tuttavia osservato che le decisioni del Collegio di Roma sopra menzionate si riferiscono a fattispecie non del tutto analoghe a quella oggetto del ricorso qui in esame, in quanto nei casi ivi esaminati la carenza di legittimazione passiva veniva asserita in base a motivi diversi dall'intervenuta estinzione del contratto in data antecedente alla cessione del ramo d'azienda.

Maggiore attinenza al caso oggetto del ricorso in esame presenta la decisione del Collegio di Milano n. 822 del 20/4/2011, che si distingue per l'approfondita e ampia analisi della problematica in questione, ritenendo fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dall'intermediario cessionario, ma per un diverso ordine di motivi. La decisione ritiene, infatti, fondata l'eccezione non in ragione del fatto che il rapporto risulta estinto in data antecedente al conferimento del ramo di azienda (argomentazione che, come chiarito, non tiene debitamente conto della distinzione tra i contratti e i debiti da

questi derivanti, recepita nel dettato normativo – artt. 2558 e 2560 c.c. e art. 58, quinto e sesto comma, TUB), ma su un'argomentazione più articolata che attiene all'interpretazione dell'art. 58, quinto comma, TUB in relazione a quanto previsto in termini generali dall'art. 2560 c.c. Al riguardo, nella decisione si osserva: *“E’ parimenti noto che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, in caso di cessione di azienda, l’iscrizione dei debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente dell’azienda e tale elemento non può essere surrogato dalla prova che l’esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell’acquirente medesimo (Cfr. da ultimo Cass. civ., sez. III, 10-11-2010, n. 22831; Cass. civ., sez. III, 03-12-2009, n. 25403). Poiché è indubbio che nel caso in esame tale prova difetta ed è comunque presumibile dai fatti di causa che l’indebito reclamato non fosse per nulla segnalato nei libri contabili obbligatori della cedente, dall’applicazione dell’art. 2560, 2° comma, c.c. discenderebbe de plano che la cessionaria non risponde del debito in questione e quindi non essendo parte del rapporto di debito credito fatto valere, difetta di legittimazione passiva. E’ tuttavia noto come la maggior parte della dottrina specialistica consideri l’art. 58 TUB come norma parimenti speciale, ovvero sostenga che essa non sia norma correlata all’art. 2560 c.c., con la conseguenza che, a parere della dottrina prevalente, trascorsi tre mesi dall’adempimento degli oneri pubblicitari di cui al 2° comma del medesimo articolo, il cessionario risponde in via esclusiva anche dei debiti che non risultano dai libri contabili. Tuttavia in senso opposto a tale indicazione dottrinale si è pronunciato recentemente il Tribunale di Novara con una elaborata sentenza ( cfr. Trib. Novara 21 settembre 2004, in Contratti, 2005, 461). Tale decisione giurisprudenziale induce ad un ripensamento dell’orientamento dottrinale prevalente”*. Partendo da questo convincimento, il Collegio di Milano conclude: *“Il testo dell’attuale art. 58 TUB non identifica i crediti ceduti; si limita ad escludere in deroga all’art. 2560, 1° comma, la solidarietà del cedente. Ma da ciò non si può trarre la conclusione che è necessario compensare i creditori ceduti estendendo la responsabilità del cessionario anche ai debiti non iscritti in contabilità, come argomenta la dottrina prevalente”*. Nella più recente decisione n. 3445/15 del 4 maggio 2015, il medesimo Collegio Nord compie un passo deciso verso il rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva, osservando: *“È vero, infatti, che i conteggi estintivi relativi ai contratti di finanziamento sono stati effettuati dal mandatario della banca originaria finanziatrice e recano le date del 13.11.2009 e del 15.4.2011, ossia date precedenti all’atto di conferimento aziendale a favore dell’intermediario attuale resistente. Ma i crediti restitutori da indebito oggettivo reclamati*

*dal ricorrente corrispondono pur sempre a passività relative a rapporti giuridici non ancora esauriti al 30.6.2012, da considerarsi afferenti al ramo di azienda trasferito secondo l'interpretazione dell'oggetto del conferimento che il Collegio ritiene di compiere anche in applicazione dei noti canoni ermeneutici favorevoli al consumatore. Pertanto, essendo decorsi tre mesi dalla pubblicità dell'atto, tali debiti devono ritenersi di competenza della società conferitaria se non altro nei confronti del creditore (non rilevando in punto quanto pattuito con efficacia inter partes), anche se non risultanti dalle scritture contabili del conferente, in forza del disposto dell'art. 58, comma 5, TUB, che è norma speciale rispetto all'art. 2560 c.c., caratterizzata dalla finalità di favorire i processi di concentrazione bancaria garantendo la certezza dei rapporti coi terzi (cfr. da ultimo, Trib. Milano, 18.2.2009 e Trib. Palermo, 14.2.2012, entrambe in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it))".* Nello stesso percorso interpretativo, che conduce al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, si colloca la Decisione n. 3673/15 del 7 maggio 2015 del medesimo Collegio di Milano, in cui, riferendosi alla stessa cessione di ramo di azienda, si afferma che la previsione contenuta nell'atto di conferimento, secondo cui l'efficacia sarebbe limitata a *"ogni attività e passività, utilità, onere e rischio verificatisi o maturati a partire da tale momento, restando invece in capo alla conferente fino a tutto il 30 (trenta) giugno 2012 (duemiladodici) compreso"*, può spiegare efficacia meramente interna e comportare soltanto il diritto della cessionaria, che sia chiamata a rispondere nei confronti dei terzi ex art. 2560, secondo comma, c.c., di agire in regresso avverso la cedente.

Come puntualmente evidenziato nella ordinanza di rimessione, in tale contesto, e con più specifico riguardo alla interazione tra la disciplina comune di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c. e quella speciale dell'art. 58, quinto comma, TUB, si inserisce la recente pronuncia della S.C. (sentenza 26 agosto 2014, n.18258) secondo cui *"la disciplina prevista dall'art. 58 TUB deroga a quella dell'art. 2560 c.c., comma 2, nella parte in cui quest'ultimo prevede che il cessionario d'azienda risponda dei debiti dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento soltanto se essi risultino dai libri contabili obbligatori"*. La richiamata pronuncia della S.C. costituisce l'ultima conferma dell'orientamento della dottrina prevalente secondo cui *"l'art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel prevedere il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga all'art. 2560 cod. civ., su cui prevale in virtù del principio di specialità"* (cfr. Cass., Sez. I, n.10653/2010; conf.: Sez. III, n.18258/2014). In

particolare, la S.C. ritiene che *“il cessionario è esclusivo responsabile delle obbligazioni contratte dalla cedente, anche se non risultanti dai libri e dalle scritture contabili - salva l'eventuale azione di rivalsa; disciplina, reputata strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della cedente, tanto da comportare la nullità della clausola con la quale le parti prevedono la limitazione della responsabilità del cessionario (così Cass. n. 2464/04)”* (Cass. n.18258/2014, cit.). La necessità di dare certezza ai rapporti che coinvolgono le banche ha imposto, dunque, una deroga alla norma di diritto comune, con una evidente compressione della tutela dei creditori sociali, in verità garantiti, per altro, dal controllo di stabilità sul cessionario, che rende improbabile il suo inadempimento. Del resto, come autorevolmente osservato, *“in questo caso si tratta di una disposizione di favore per i creditori”*, in quanto *“il cessionario risponderà per tutti i debiti inerenti l'oggetto della cessione, e non soltanto di quelli risultanti dai libri contabili obbligatori, come prevede la norma di diritto comune (art. 2560, 2° comma, Cod. civ.)”*.

Il Collegio, pur condividendo la soluzione così delineata dalla S.C., ritiene, tuttavia, necessarie alcune considerazioni sull'effettivo rapporto sussistente tra le previsioni dell'art. 58, quinto comma, TUB e quelle dell'art. 2560 c.c.

La natura speciale dell'art. 58 TUB evidenziata dalla S.C., se certamente implica una (possibile) integrazione della disciplina generale, non ne determina, per ciò solo, una deroga. Il punto è lucidamente colto dal Collegio di Milano nella già richiamata decisione n. 822 del 20 aprile 2011 che pone l'accento sulla *“applicazione del normale principio di integrazione tra la normativa speciale dettata dal TUB e quella generale in materia di cessione di azienda. Il principio di specialità infatti esclude il ricorso alla disciplina civilistica generale solo in caso di deroga espressa, oppure in caso di incompatibilità di rationes”*. Sulla base di tale premessa, se si condivide, tuttavia, l'ulteriore assunto – fatto proprio dal Collegio di Milano nella decisione n. 822/2011 cit. e dalla stessa ordinanza di rimessione – secondo cui *“ai sensi degli artt. 2558 e 2560 cod. civ., la cessione del ramo d'azienda determina la successione del cessionario nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda e nei debiti relativi all'azienda ceduta”*, non pare possibile procedere ad una valutazione di piena incompatibilità, sul piano circolatorio, tra le previsioni dell'art. 58 TUB e quelle dell'art. 2560 c.c. e ad una conseguente (integrale) deroga delle seconde da parte delle prime. L'art. 58 TUB non identifica, infatti, i crediti o i debiti ceduti, riferendosi semplicemente ai *“debitori ceduti”* (quarto comma) e ai *“creditori ceduti”* (quinto comma); ma *“si limita ad escludere in deroga all'art. 2560, primo comma, la solidarietà del cedente”* (Collegio di Milano, decisione n. 822/2011). La specialità dell'art. 58 TUB non atterrebbe,

pertanto, alla delimitazione oggettiva dei debiti trasferiti, che rimarrebbe affidata anche nel settore bancario alle previsioni generali dell'art. 2560, secondo comma, c.c., ma risiederebbe unicamente nella diversa disciplina della responsabilità del debitore originario, che viene liberato *ex lege*, e senza il consenso del creditore, decorsi tre mesi dalla pubblicazione del trasferimento.

Il ragionamento ora tracciato, seppur corretto nei passaggi in cui si articola, dà, tuttavia, per presupposto che l'art. 2560 c.c. sia diretto a disciplinare la circolazione dei debiti aziendali, individuando nei soli debiti che *"risultano dalle scritture contabili"* quelli oggetto di trasferimento; aspetto quest'ultimo su cui l'art. 58 TUB non interviene, non consentendo, pertanto, di ravvisare alcuna deroga all'ipotizzato criterio selettivo dell'art. 2560, secondo comma, c.c. In realtà, come osservato da autorevole dottrina che ha trovato conferme anche nella giurisprudenza di legittimità più recente, occorre rilevare che l'art. 2560 c.c. si limita a regolare le conseguenze del trasferimento dell'azienda per i creditori aziendali, ma nulla dispone – così come l'art. 58 TUB – circa la sorte dei debiti aziendali nel rapporto fra alienante ed acquirente: i debiti (così come i crediti) non passano automaticamente in capo all'acquirente, essendo necessaria a tal fine una specifica pattuizione: *"la previsione, di cui al comma 2 dell'art. 2560 c.c. (...) non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che abbia pagato"* (Cass., 3 ottobre 2011, n. 20153). Può quindi ritenersi che sotto il profilo della individuazione dei debiti trasferiti le previsioni dell'art. 58 TUB non paiono porsi in conflitto con quelle di cui all'art. 2560 c.c. A differenza dell'art. 2560 c.c. che prevede (anche) la responsabilità del cessionario (nei limiti in cui i debiti *"risultano dai libri contabili obbligatori"*) indipendentemente dal trasferimento o meno dei debiti pattuito tra le parti, l'art. 58 TUB, pur non fornendo indicazioni utili per la delimitazione oggettiva dei debiti (eventualmente) trasferiti, ne presuppone, tuttavia, l'avvenuto trasferimento, così implicando la necessità di ricorrere ad un criterio di identificazione che non può, evidentemente, coincidere con quello di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c., destinato a svolgere, come chiarito, una differente funzione.

Al riguardo, se, in mancanza di esplicita o implicita volontà delle parti del negozio di cessione d'azienda, non è possibile ritenere trasferiti da alienante ad acquirente né i crediti né i debiti aziendali, in quanto il negozio di cessione importa soltanto il trasferimento dell'azienda, cioè del *"complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa"*, tra cui non è possibile ricomprendere i crediti e i debiti dell'impresa,

differente discorso deve, invece, farsi per l'azienda bancaria'. Come autorevolmente osservato in dottrina, nell'attività di un imprenditore bancario, i "beni organizzati" in senso stretto (art. 2555 c.c.) svolgono una funzione certamente meno importante che in altre imprese e passano sicuramente in secondo piano di fronte alla massa di rapporti obbligatori (crediti e debiti a fonte contrattuale) che legano alla banca la clientela. Contratti di deposito, aperture di credito, conti correnti di corrispondenza, mutui, sconti, etc., costituiscono l'elemento più rilevante dell'azienda bancaria. Di conseguenza, se la cessione di tale azienda non comportasse – nel silenzio delle parti – il trapasso di tutti quei rapporti giuridici, ben poco rimarrebbe, in capo all'acquirente, degli strumenti diretti alla produzione di reddito coordinati dall'alienante. L'art. 58 TUB prende atto della peculiare realtà della azienda bancaria e presuppone (per il caso di "cessione a banche di aziende [e] di rami d'azienda") il naturale trasferimento dei debiti e dei crediti intesi quali beni aziendali, senza la necessità di una specifica individuazione dei singoli beni così trasferiti (così anche Cass., 18258/2014, cit.). Analogamente a quanto avviene nel trasferimento di azienda disciplinato dagli artt. 2556 ss. c.c., l'individuazione dei beni aziendali oggetto di trasferimento avviene sulla base del vincolo funzionale e strumentale che lega tra di loro i beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa; collegamento funzionale che viene a costituire un criterio di determinabilità sufficiente ai sensi dell'art. 1346 c.c., anche in assenza di una completa ed analitica individuazione dei singoli beni che compongono l'azienda e oggetto di trasferimento (Cass., 27 marzo 1996, n. 2714; Cass., 15 maggio 2006, n. 11130; Cass., 21 gennaio 2004, n. 877; Cass. 13 giugno 2006, n. 13676). In assenza di una chiara e precisa previsione al riguardo, il trasferimento ha, pertanto, ad oggetto tutti i beni aziendali legati dal vincolo organizzativo e funzionale, senza la necessità di una analitica individuazione.

La qualificazione dei crediti e, in particolare, dei debiti quali beni dell'azienda bancaria non comporta, tuttavia, l'inammissibilità di una clausola di esclusione del trasferimento di uno o più debiti o crediti, in base all'argomento per cui senza il loro trasferimento non potrebbe realizzarsi una cessione d'azienda (bancaria). La qui condivisa tesi per cui i crediti e i debiti costituiscono beni dell'azienda bancaria non può ostare all'eventuale esclusione di singoli debiti o di singoli crediti, dato che una simile evenienza non è in realtà (necessariamente) pregiudizievole per la conservazione della (o della quota di) azienda bancaria, così come il mancato trasferimento di singoli beni nella cessione della azienda (o di un ramo d'azienda) secondo la disciplina generale non ne pregiudica la permanenza in capo al cessionario. Da un lato, il punto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità: per

la configurabilità della cessione d'azienda non è, infatti, necessario che venga effettuato il trasferimento di tutti gli elementi che compongono l'azienda, essendo indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri *“l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa”* (Cass., 9 ottobre 2009, n. 21481; Cass., 8 maggio 2013, n. 10740). Dall'altro lato, l'ampia autonomia attribuita alle parti nella determinazione dell'oggetto del trasferimento è confermata dallo stesso art. 58 TUB la cui disciplina trova applicazione anche alla *“cessione (...) di beni e rapporti giuridici in blocco”*, in cui le obbligazioni cedute sono quelle che, attraverso un ragionevole svolgimento interpretativo della volontà negoziale delle parti contraenti, appaiono inerenti all'oggetto della cessione. L'autonomia così riconosciuta alle parti nella cessione di beni e rapporti giuridici in blocco – evidentemente sottratta alle previsioni degli artt. 2556 ss. c.c. che presuppongono la sussistenza di un'azienda (o ramo d'azienda) ex art. 2555 c.c. – non sembra poter trovare limiti nella cessione d'azienda o di ramo d'azienda (salvo quelli rappresentati dalla necessità che oggetto del trasferimento sia pur sempre un complesso di beni e/o di rapporti idoneo a costituire un'azienda o un ramo d'azienda), non essendo giustificata una diversa tutela del terzo in situazioni che il legislatore ha ritenuto sostanzialmente analoghe.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dall'intermediario resistente facendo perno sulla data in cui si è verificata l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento (che precede di pochi mesi quella del conferimento del ramo di azienda da parte dell'ente finanziatore, controparte originaria del contratto, a favore dell'intermediario resistente), non appare, dunque, idonea a precludere il trasferimento dei debiti aziendali pur derivanti da rapporti estinti e, conseguentemente, a mantenere ferma l'esclusiva responsabilità della banca cedente (sussistente soltanto nei tre mesi successivi agli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 58, secondo comma, TUB).

Alla luce della documentazione prodotta dall'intermediario resistente non risulta in alcun modo che il cedente e il cessionario abbiano inteso escludere dalla cessione del ramo d'azienda i debiti a questo riconducibili. Nell'atto di conferimento è stabilito che l'ente finanziatore *“conferisce [all'intermediario convenuto], che accetta, il ramo d'azienda “Cessione del Quinto” dettagliatamente individuato e descritto nella relazione di stima”* di cui all'allegato A (non prodotto dall'intermediario); viene altresì precisato *“che il ramo di azienda CQS risulta costituito da tutte le attività, passività e rapporti giuridici relativi*

*all'operatività attualmente svolta presso l'unità organizzativa "Gestioni Finanziarie e Convenzioni"* della banca cedente. Dello stesso tenore è la "dichiarazione" riportata nell'allegato D all'atto di conferimento in questione (documento citato e prodotto dall'intermediario).

In assenza di alcuna espressa limitazione dell'oggetto del trasferimento, genericamente individuato nel "*ramo d'azienda 'Cessione del Quinto'*", sembra corretto concludere che oggetto del trasferimento siano stati tutti i rapporti attivi e passivi inerenti il ramo d'azienda e che, di conseguenza, il ricorrente può legittimamente esigere dall'intermediario resistente l'adempimento delle obbligazioni correlate all'estinzione anticipata del contratto, in ragione della contestazione del conteggio estintivo per asserita violazione delle disposizioni dell'art.125-*sexies* TUB, che gli riconoscono il diritto a una riduzione del costo totale del credito; riduzione pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto e da determinarsi, in assenza, come nel caso in esame, di una chiara e precisa distinzione tra costi *up-front* e *recurring*, sulla base di un criterio proporzionale *ratione temporis* secondo l'orientamento costante seguito dai tre Collegi dell'Arbitro.

In particolare, le commissioni oggetto di contestazione da parte del ricorrente ammontano a Euro 7.059,60 ("*Commissioni dell'intermediario finanziario*") e Euro 3.692,29 ("*Polizza vita*"), per un complessivo di Euro 10.751,89. Di conseguenza, considerato il numero di rate residue (51 su 120), in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l'importo rimborsabile al ricorrente ammonterebbe a complessivi Euro 4.569,55 =  $(51/120 * 10.751,89)$ , cui detrarre l'importo di Euro 51,00, già rimborsato dall'intermediario resistente nel conteggio estintivo, per un importo residuo di Euro 4.518,55 (oltre interessi legali). In riferimento al rimborso delle spese legali richiesto dal ricorrente nell'importo di Euro 400,00, il Collegio, in linea con il proprio orientamento sul punto, ritiene dovuto al ricorrente il rimborso dell'importo di Euro 250,00.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 4.518,55, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, nonché l'importo di euro 250,00 per spese di assistenza professionale.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5861 del 29 luglio 2015

**spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA